



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Programmi e incentivi finanziari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione del 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023, che attribuisce le competenze inerenti l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria al Dipartimento Energia (DIE) – Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari;

VISTO il D.M. n. 17 del 12 gennaio 2024, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2464, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) all'ing. Stefania Crotta;

VISTO il D.M. n. 470 del 23 dicembre 2025 di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2026, approvata con decreto ministeriale n. 100 del 30 marzo 2026;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento energia n. 42 del 16 aprile 2026, con cui è stata approvata la Direttiva dipartimentale DIE per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026 (Direttiva di II livello);

VISTA la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita con il decreto legislativo n. 155/2010;



Resh. Div. : Romeo F.
Ufficio: PIF-04
Data: 21/07/2026



VISTA la direttiva 2024/2881/UE del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che abroga le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE e che stabilisce per gli inquinanti nuovi *standard* della qualità dell'aria più restrittivi, da raggiungere entro il 2030, maggiormente allineati agli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), al fine di migliorare progressivamente la qualità dell'aria fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14/10/2024, recante “*Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra*”;

VISTO in particolare l'articolo 23 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai sensi del quale tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale, e che demanda la ripartizione dei relativi proventi, delineandone le finalità, ad appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 381 del 30 ottobre 2024, emanato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stati ripartiti i proventi delle aste di competenza dell'anno 2023 disponibili in relazione alle procedure stabilite dal citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera i), punto i) che assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una quota pari ad euro 1.006.005.600,00 per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

CONSIDERATO che una quota parte di tali risorse, pari a complessivi euro 200.000.000,00 (euro 60.000.000,00 a valere sull'E.F. 2025, euro 40.000.000,00 sull'E.F. 2026 ed euro 100.000.000,00 sull'E.F. 2027), sono state iscritte con DRGS n. 272434 del 26 febbraio 2025 sul capitolo 8405/PG-04 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per avviare iniziative rientranti nelle finalità di cui dell'articolo 23, comma 7, lettera i) del Decreto Legislativo n. 47/2020, ovvero per “incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili”;

VISTO il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, che ha apportato modifiche al Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, , convertito nella legge 22 maggio 2026, n. 88, prevedendo ai fini della copertura del provvedimento all'articolo 18, comma 2, lettera b-septies), l'utilizzo di una quota parte delle risorse provenienti dai proventi delle aste ETS anno 2023, iscritte per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del d.lgs. 47/2020, e alla lettera b-quinquiesdecies) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni del DL 38/2026, hanno determinato una riduzione di euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse stanziato al capitolo 8405/PG-04 - di cui euro 60.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte in conto residui per l'anno 2025 (versate in conto entrata a favore del Tesoro con D.D. 263-PIF del 20 luglio 2026) ed euro 40.000.000,00 a valere sull'E.F. 2026 in forma di accantonamento - per le finalità di cui dell'articolo 23, comma 7, lettera i) del Decreto Legislativo n. 47/2020, ovvero per "incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni", la cui dotazione è rideterminata in euro 100.000.000,00;

CONSIDERATO che, in materia di qualità dell'aria, sussiste da anni un contenzioso con le autorità europee, con l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e con l'accertamento, da parte della Corte di Giustizia Europea, del venire meno dell'Italia agli obblighi unionali in tema di adozione di misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati per il materiale particolato PM10 (procedura n. 2014/2147) e per il biossido di azoto (NO₂) (procedura n. 2015/2143) in molte zone del territorio nazionale;

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di infrazione n. 2014/2147, a seguito del ricorso promosso il 13 ottobre 2018 (C-644/18) e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 di accertamento della violazione, la Commissione Europea ha proceduto ad inviare alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riguarda una serie di zone delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Campania e Lazio;

CONSIDERATO che risultano oggetto della procedura di infrazione n. 2015/2143 e della relativa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019 diverse zone appartenenti alle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che, all'articolo 14, comma 4, ha previsto che, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto NO₂, sia istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria (PNQA), comprensivo di cronoprogramma;

VISTO il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria (PNQA), predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, approvato con Delibera del 20 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 agosto 2025;

CONSIDERATO che il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria (PNQA) prevede cinque ambiti di intervento – uno trasversale, tre tematici (agricoltura, mobilità e riscaldamento domestico a biomassa legnosa) ed uno complementare – e individua specifiche azioni operative su tutti i settori emissivi, inquadrati in una strategia unica e complessiva, che sia direttamente sia indirettamente possano assicurare un'aria più salubre per i cittadini, riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti;

CONSIDERATO che, nell'ambito di intervento 3 "Mobilità", l'azione 6 del Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria (PNQA) individua quale referente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e quali Soggetti Attuatori il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Regioni, e prevede l'adozione di un decreto istitutivo di un Programma di incentivazione,

nelle aree metropolitane delle Regioni sottoposte a procedura di infrazione sulla qualità dell'aria, volto alla sostituzione di autobus inquinanti, con veicoli a basse o nulle emissioni (elettrici, idrogeno, ibridi, metano), della durata di due anni, a valere sulle risorse provenienti dai proventi delle aste ETS anno 2023, assegnate sul capitolo 8405/PG-04 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dal Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell'Aria (PNQA), Ambito di Intervento 3, Azione 6, è necessario istituire un Programma di incentivazione volto alla sostituzione di autobus inquinanti, con veicoli a basse o nulle emissioni (elettrici, idrogeno, ibridi, metano) da destinare alle aree metropolitane ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, con la dotazione allo scopo disponibile pari a 100 milioni di euro;

CONSIDERATO che occorre ripartire la citata dotazione finanziaria tra le Regioni beneficiarie sulla base di criteri idonei a graduare l'effettivo fabbisogno di risorse in misura proporzionale alle concrete esigenze di intervento, e che, a seguito di specifiche analisi, sono stati individuati quali criteri quello della popolazione residente nelle Aree metropolitane sopracitate e quello della presenza, nelle Regioni di appartenenza, di zone interessate da una o da entrambe le procedure d'infrazione relative al superamento dei valori limite di PM10 (procedura n. 2014/2147) e NO2 (procedura n. 2015/2143), ritenendosi in particolare di ripartire la dotazione in questione come di seguito: per il 50% in funzione della popolazione residente in ciascuna delle summenzionate Aree metropolitane, come risultante dai dati ISTAT relativi al 2025, e per il restante 50% in funzione della presenza, nelle Regioni di appartenenza, di zone interessate da una o da entrambe le procedure d'infrazione relative al superamento dei valori limite di PM10 e NO2;

VISTO l'articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 41 del 2023, che reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee, ai sensi del quale le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse del Decreto Legislativo n. 47/2020, sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei ad individuare un'adeguata proporzione tra l'entità del finanziamento e la rilevanza del destinatario.

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto istituisce un "*Programma di rinnovo e potenziamento della flotta veicoli destinati al TPL*" (di seguito Programma), al quale è assegnato il CUP F20I26000000001, a valere sulle risorse provenienti dai proventi delle aste ETS anno 2023, in dotazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per avviare iniziative rientranti nelle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, lettera i) del Decreto Legislativo n. 47/2020, per un ammontare pari ad euro 100.000.000,00

nell'annualità 2027.

2. Il Programma finanzia interventi volti al rinnovo e potenziamento delle flotte dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, come meglio specificati al successivo articolo 2, da realizzarsi nelle aree metropolitane delle Regioni aventi zone interessate da una o da entrambe le procedure d'infrazione avviate in ambito UE in relazione al superamento dei valori limite di PM10 (procedura n. 2014/2147) e NO2 (procedura n. 2015/2143) (di seguito Regioni).
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Regioni nella misura di seguito rappresentata:

Regioni	Città Metropolitane	Risorse assegnate
Campania	Napoli	10.394.868,2 €
Emilia-Romagna	Bologna	5.627.559,7 €
Lazio	Roma	16.608.264,4 €
Liguria	Genova	5.133.567,0 €
Lombardia	Milano	14.213.637,8 €
Piemonte	Torino	11.657.145,9 €
Puglia	Bari	6.116.575,3 €
Sicilia	Catania	5.750.152,1 €
Sicilia	Palermo	6.065.535,2 €
Sicilia	Messina	4.587.364,0 €
Toscana	Firenze	8.673.756,3 €
Veneto	Venezia	5.171.574,1 €

4. La gestione del Programma è assicurata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito Ministero), attraverso la Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (di seguito Direzione competente).
5. Il Programma ha una durata di 27 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 2

(Linee d'Intervento)

1. Il Programma finanzia le seguenti Linee d'intervento:
 - a) acquisto di veicoli di nuova immatricolazione di categoria M2 o M3 elettrici o alimentati ad idrogeno destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano;
 - b) acquisto di veicoli di nuova immatricolazione di categoria M2 o M3 elettrici, ad idrogeno, ibridi o a metano di classe di omologazione Euro 6E, con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro V od inferiore, destinati al servizio di trasporto pubblico locale urbano, suburbano ed extraurbano;
 - c) acquisto di veicoli elettrici di nuova immatricolazione destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico lagunare;

- d) acquisto di veicoli ibridi di nuova immatricolazione destinati al servizio di trasporto pubblico lagunare con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli della stessa tipologia e maggiormente inquinanti.
2. Il Programma finanzia altresì l'acquisto dei seguenti tipi di dispositivi tecnologici, a condizione che siano installati sui veicoli di cui al precedente comma 1:
- a) idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
 - b) conta passeggeri;
 - c) indicatori di linea e di percorso;
 - d) dispositivi per la localizzazione;
 - e) sistemi di videosorveglianza;
 - f) dispositivi per la bigliettazione elettronica;
 - g) strutture portabiciclette.
3. Il requisito della contestuale rottamazione di cui al precedente comma 1, lettere b) e d), si intende soddisfatto se la rottamazione dei veicoli sostituiti, risultante dal relativo certificato, è effettuata nei sei mesi precedenti o nei sei mesi successivi alla data di immatricolazione dei veicoli acquistati. La data di rottamazione non può in ogni caso essere antecedente alla data di approvazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 3.
4. In caso di interventi finalizzati all'acquisto di veicoli elettrici o ad idrogeno, una parte del finanziamento di tali interventi, pari al massimo al 20%, può essere utilizzata per realizzare o adeguare le infrastrutture di alimentazione dei veicoli stessi.
5. Le Regioni dovranno garantire che tutti gli acquisti effettuati tramite il contributo del presente decreto siano assoggettati al vincolo di reversibilità in favore delle Città Metropolitane o di altro soggetto da esse individuato e che, quindi, alla scadenza del contratto di servizio, tali beni siano trasferiti al nuovo gestore o all'ente affidante, garantendo la continuità del servizio di TPL.

Articolo 3

(Presentazione dei Progetti)

1. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero, le Regioni presentano alla Direzione competente un Progetto con il relativo CUP, utilizzando il Format di cui all'Allegato al presente decreto e specificando:
- (i) l'indicazione e la descrizione degli interventi da realizzare tra quelli previsti dall'articolo 2, del presente decreto;
 - (ii) la descrizione dei costi stimati da sostenere per gli interventi da realizzare, con la relativa ripartizione annuale;
 - (iii) un cronoprogramma recante le tempistiche di realizzazione degli interventi, nel rispetto del termine di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. L'invio del Progetto dovrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo PIF@pec.mase.gov.it, riportando, nel campo "Oggetto", la seguente dicitura: "*Programma di rinnovo e potenziamento della flotta veicoli destinati al TPL*". Saranno esclusi, in quanto irricevibili per tardività, tutti i Progetti pervenuti oltre il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero.
3. La Direzione competente, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione, approva i Progetti con uno o più decreti recanti l'indicazione dei Progetti approvati e delle risorse assegnate.

In caso di Progetti incompleti, la Direzione competente attiva il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la regolarizzazione a pena di esclusione. Nel caso in cui la Direzione competente ravveda la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento del Progetto, la Direzione medesima ne dà comunicazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della L. 241/90.

4. In caso di mancata presentazione del Progetto da parte di uno o più Regioni, ovvero in caso di presentazione di Progetti di importo inferiore rispetto al finanziamento assegnato di cui all'articolo 1, comma 3, nonché in ipotesi di rigetto, da parte della Direzione competente, di uno o più Progetti presentati, le corrispondenti risorse non utilizzate saranno oggetto di ripartizione tra le altre Regioni. In sede di ripartizione delle risorse non utilizzate, la Direzione competente adotterà i criteri osservati nella fase iniziale di relativa assegnazione, distribuendo le risorse a favore delle Regioni che abbiano presentato Progetti ammissibili. Le risorse così ridistribuite concorreranno alla determinazione dell'importo definitivo assegnato a ciascuna Regione in sede di approvazione dei Progetti ai sensi del precedente comma 3.
5. Per l'utilizzo delle ulteriori risorse assegnate, ciascuna Regione, entro 4 mesi dall'approvazione del Progetto originario, può presentare alla Direzione competente un Progetto Integrativo, da redigere ai sensi del precedente comma 1 e da realizzare e rendicontare in tempi compatibili con il termine finale del Programma fissato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. La Direzione competente approva il Progetto Integrativo secondo la procedura prevista dal precedente comma 3. Qualora non si dovesse addivenire all'approvazione di Progetti Integrativi tali da esaurire l'ammontare complessivo delle risorse oggetto del Programma, il corrispondente residuo non utilizzato da ciascuna Regione sarà oggetto di revoca.
6. I Progetti devono essere interamente realizzati entro 22 mesi dall'approvazione prevista dal comma 3, fermo restando che entro tale termine dovrà essere anche trasmessa la documentazione tecnica e contabile di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto.
7. Nella predisposizione e nell'attuazione dei Progetti devono essere rispettate tutte le pertinenti norme di settore applicabili al caso di specie, incluse quelle attinenti agli aiuti di Stato, alla regolarità degli affidamenti in regime di appalto, ai criteri ambientali minimi e alla stipula di accordi di cooperazione.

Articolo 4

(Procedura di trasferimento del finanziamento)

1. La Direzione competente, su richiesta delle Regioni, eroga un'anticipazione pari al 30% dell'importo assegnato entro 45 giorni dall'approvazione del Progetto. In caso di presentazione di Progetti Integrativi di cui articolo 3, comma 4, del presente decreto, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, la Direzione competente eroga l'anticipazione del 30% dell'ulteriore importo finanziato.
2. L'erogazione del saldo finale avverrà a seguito della presentazione alla Direzione competente di un'istanza corredata da:
 - (i) una relazione sull'attuazione dei Progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto, attestante l'espletamento delle attività e il rispetto del cronoprogramma nonché una stima dei benefici ambientali attesi in termini di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici;
 - (ii) fatture quietanzate relative alle spese sostenute;
 - (iii) copia delle carte di circolazione dei veicoli con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dagli ordinamenti regionali vigenti;
 - (iv) gli atti di liquidazione adottati dalla Regione e copia dei relativi mandati quietanzati.

In caso di Progetti aventi ad oggetto la Linea di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e d) del presente decreto, l'istanza deve altresì contenere:

- (i) i certificati di rottamazione dei veicoli sostituiti;
 - (ii) copia delle carte di circolazione dei veicoli sostituiti con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dagli ordinamenti regionali vigenti;
 - (iii) la documentazione attestante il versamento della tassa di proprietà o la copertura assicurativa o la revisione tecnica dei veicoli rottamati, in corso di validità almeno fino ad un anno prima della data di rottamazione.
3. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi, è consentita una flessibilità finanziaria tra le Linee d'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 alle quali si è aderito, nel limite massimo del 10% della dotazione finanziaria iniziale di ciascuna Linea.
4. La Direzione competente effettua la verifica tecnico-amministrativa dell'istanza di cui al comma 2 e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione alla Regione e provvede ad erogare le risorse richieste nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità di bilancio. In caso di esito negativo, la Direzione competente comunica alla Regione i motivi che impediscono l'erogazione, fissando un opportuno termine per la presentazione delle integrazioni.

Articolo 5

(Modifica dei Progetti. Poteri di revoca. Economie)

1. Nel caso in cui risulti necessario modificare elementi del Progetto di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, fermo restando il rispetto della fine del Programma indicato al comma 5 dell'articolo 1, la Regione invia alla Direzione competente la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente aggiornata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto.
2. La Direzione competente, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, procede con decreto all'approvazione o al diniego dell'aggiornamento del Progetto.
3. La Direzione competente, anche sulla base delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto e delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 6, dispone la revoca, anche parziale, dei finanziamenti:
- a) in caso di interventi realizzati in modo difforme rispetto al Progetto e alle disposizioni del presente Programma, incluso il termine di realizzazione, salvo quanto previsto dal comma 1;
 - b) in caso di mancata presentazione o approvazione di un Progetto Integrativo;
 - c) in caso di mancata osservanza della disciplina nazionale ed europea applicabile;
 - d) nel caso in cui la convocazione di cui all'articolo 6, reiterata almeno una volta, non abbia avuto seguito, salvi motivi non imputabili alla Regione.
4. Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se già erogate, devono essere restituite aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione delle risorse stesse e sono versate dal Beneficiario in apposito Capitolo/Articolo di entrata del Bilancio dello Stato, i cui estremi sono comunicati dalla Direzione competente, per restarvi ivi acquisite. Le risorse in relazione alle quali è stata disposta la revoca, se non ancora erogate, al netto di quelle ripartite ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del presente decreto, costituiscono economie di bilancio.

Articolo 6

(Monitoraggio)

1. Le Regioni, ogni 4 mesi dall'approvazione del Progetto, trasmettono alla Direzione competente un *report* circa lo stato di avanzamento delle attività e della spesa.
2. La Direzione competente, con il compito di monitorare *in itinere* la progressiva attuazione del Programma, anche sulla base dei *report* di cui al comma 1, potrà convocare riunioni alle quali possono essere invitati a partecipare una o più Regioni. La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Restano ferme le attività di monitoraggio da effettuare attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto-legislativo n. 229 del 2011.

Articolo 7

(Divulgazione dei risultati. Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero può divulgare i risultati dei Progetti finanziati attraverso la pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di dati e informazioni riguardanti, tra l'altro, Regioni, obiettivi, interventi realizzati, benefici ambientali conseguiti, costo totale e finanziamenti erogati.
2. Le Regioni sono tenute a dare la massima informazione e diffusione in merito ai risultati conseguiti con i Progetti finanziati nell'ambito del Programma.
3. Tutti i prodotti, i materiali e gli atti, anche relativi ad incontri e altre iniziative, concernenti il Progetto devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero.
4. Il Ministero e le Regioni assicurano che, nelle attività finalizzate all'attuazione del Programma, il trattamento dei dati personali sia gestito nel rispetto della normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti alla realizzazione degli scopi specifici di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza. La Direzione Generale comunicherà tempestivamente alle Regioni l'avvenuta registrazione.

Il Direttore Generale

Ing. Stefania Crotta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)